

alcun conto delle osservazioni svolte dalla difesa nella memoria ex art.415 bis c.p.p. depositata il 7.11.2013, dell'interrogatorio dell'imputato e della deposizione del teste a discarico;

2) l'omesso esame, in relazione al vizio motivazionale, di prove decisive, ovverosia del fascicolo del PM contenente le dichiarazioni rese dall'imputato e la deposizione rese dal teste Errwin da cui emerge che la momento dell'accesso della PG in cantiere la ditta dell'imputato non aveva ancora iniziato a lavorare con conseguente mancato perfezionamento del reato in contestazione;

3) il mancato accertamento, in relazione al vizio di motivazione e di violazione di legge, degli elementi mancanti nel POS, neppure emerse dalle dichiarazioni rese dal teste dell'accusa ovverosia dal verbalizzante;

4) la mancata indicazione, in relazione al vizio motivazionale, della pena base posto che la sanzione comminata, pari ad € 2.000 corrispondente al minimo edittale non da conto di come si sia pervenuti a tale quantificazione considerando la diminuzione prevista sia per il rito prescelto, sia per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con ulteriore memoria depositata in data 17.3.2017 la difesa ha dedotto, ad integrazione del ricorso, che nell'ipotesi in cui fosse ritenuto sussistente il reato contestato all'imputato doveva comunque trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. ricorrendone tutti i presupposti di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato.

La sentenza impugnata, che si limita in sole tre righe, nell'economia di una pagina dedicata ai motivi della decisione, ad affermare che "dalla disamina delle relazioni dei PP.UU e dall'esame testimoniale è emersa in modo evidente la violazione posta in essere dal prevenuto che in piena fase lavorativa, a cantiere aperto, veniva trovato sprovvisto del POS aggiornato siccome richiede la normativa", non consente di evincere in alcun modo le ragioni dell'affermata responsabilità dell'imputato: non soltanto non viene indicato quale fosse il teste ritenuto attendibile visto ^{che} due risultano i testimoni escussi, ovverosia il verbalizzante ed il teste indicato dalla difesa, trattandosi di rito abbreviato condizionato all'audizione di quest'ultimo, né le ragioni della ritenuta attendibilità dell'uno a fronte delle divergenti dichiarazioni dell'altro testimone, ma non si evincono neppure le omissioni nella redazione del piano operativo di sicurezza in cui sia incorso l'imputato cui è stato genericamente contestato il mancato aggiornamento di tale documento "in assenza di più elementi di cui all'allegato XV del decreto legislativo 81/2008". L'apparato giustificativo delle ragioni della decisione è stato reso soltanto fittiziamente essendo di fatto del tutto assente

l'esplicitazione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto al verdetto di colpevolezza, così precludendo alle parti di contrastarlo con specifici motivi di impugnazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Muovendo dal presupposto che la mancanza di motivazione della sentenza o la sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la nullità (Sez. U., n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009 Rv. 244118), è stato ritenuto con univoca interpretazione di questa Corte che ricorre la motivazione apparente quando le ragioni della decisione siano del tutto avulse dalle risultanze processuali o vengano utilizzate argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 - dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 05/03/2015, Rv. 263100).

Ogni ulteriore motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lanciano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lanciano.

Così deciso il ~~04.4~~ 2017